

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 40/2022

Parma, 29 giugno 2022

OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA' DEL C.D. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI"

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), sono previste una serie di specifiche disposizioni di natura fiscale, di seguito esaminate.

Differimento LIPE

L'art. 3 comma 1 del decreto, che modifica l'art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010, differisce il termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA, relativa al secondo trimestre, dal 16.09.2022 al 30.09.2022.

Presentazione dei mod. Intra entro il mese successivo al periodo di riferimento

L'art. 3 comma 2 del decreto ha previsto, a regime, che la trasmissione telematica degli elenchi Intrastat possa avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui gli elenchi stessi sono riferiti, in luogo del giorno 25 del mese.

Il nuovo termine si riferisce tanto agli elenchi presentati con periodicità mensile quanto a quelli presentati con periodicità trimestrale.

Con il decreto in oggetto è stata incrementata da 200.000 a 350.000 euro la soglia di acquisti in uno dei quattro trimestri precedenti ai fini dell'esonero, su base mensile, dalla presentazione del modello relativo agli acquisti di beni (INTRA-2 bis), ai soli fini statistici.

Rimane invariata la disciplina delle operazioni attive, siano esse cessioni di beni (modello INTRA-1 bis) o prestazioni di servizi (INTRA-1 quater), secondo cui la presentazione avviene con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Innalzamento da 250 a 5.000 euro della soglia collegata ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Attualmente, relativamente all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, è previsto che:

- se l'importo dovuto per il primo trimestre è non superiore a euro 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.09.2022);
- se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri è complessivamente non superiore a euro 250, il pagamento dell'imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere

effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta riferito al terzo trimestre (30.11.2022).

Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1° gennaio 2023, la predetta soglia di 250 euro è innalzata a 5.000 euro.

Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

L'art. 9 comma 1, a partire dal periodo d'imposta 2022, rimuove la disciplina secondo cui sono considerate "di comodo" le società c.d. "in perdita sistematica", ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi, risultano in perdita per cinque periodi di imposta consecutivi oppure, nel quinquennio, risultano in perdita per quattro periodi d'imposta e per il restante dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto determinato ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

Sara Magnani